



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 267/25/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ C.D.F.-
CENTRO DIFFUSIONI FONOGRAFICHE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA RADIOFONICO IN
AMBITO LOCALE “TELERADIOSTEREO”) PER LA VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 5, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 9/2008 E DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA 406/09/CONS
(CONT. N. 6/25/DSM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 6 novembre 2025;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito il “*Decreto*”;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, il “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il *“Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”* adottato dall'Autorità con delibera n. 383/17/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 205/23/CONS del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la segnalazione ns. prot. n. 0076876 del 25 marzo 2025, dello studio legale Previti, nell'interesse di Lega Nazionale Professionisti Serie A (in seguito, LNPA), nei confronti di Teleradiostereo (della società C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche srl) per la presunta violazione del combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS per aver trasmesso la radiocronaca di partite di calcio al di fuori dei limiti consentiti in data 2 marzo 2025, in particolare la radiocronaca di Roma - Como (27° giornata di Campionato), in diretta, dallo stadio;

VISTO l'atto di contestazione n. 6/25/DSM del 25 giugno 2025 recante *“Contestazione nei confronti della società C.D.F.- Centro Diffusioni Fonografiche srl (fornitore del servizio di media radiofonico in ambito locale “Teleradiostereo”) per la presunta violazione del combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS”*;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti la Società non ha presentato memorie difensive;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO che, con atto di contestazione n. 6/25/DSM del 25 giugno 2025, notificato in pari data, l'Autorità ha accertato e contestato alla società la presunta violazione del combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS, per aver trasmesso la cronaca di eventi sportivi, esorbitando rispetto ai limiti di legge, in data 2 marzo 2025;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS *“Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS *“Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive”*;

ACCERTATA la sussistenza, nel corso della programmazione dell'emittente radiofonica in ambito locale “Teleradiostereo”, della società C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche srl, in data 2 marzo 2025, di un episodio di violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da 1.032,90 (milletrentadue/90) a euro a 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai

sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 9 comma 3 del Regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS, per la violazione contestata;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha comunicato di essersi avvalsa di tale facoltà;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del corrispondente a una volta e mezza il minimo edittale pari ad euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35), al netto di ogni altro onere accessorio dovuto, e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione posta in essere dalla società CDF Centro Diffusioni Fonografiche s.r.l., è da ritenersi di lieve entità, in quanto si tratta di un unico episodio segnalato nell'ambito del Campionato di Calcio di Serie A 2024-2025;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, non ha intrapreso alcuna iniziativa volta ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della violazione;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione radiofonica in ambito locale, è dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2024, da cui risultano un bilancio in perdita (euro 153.724) e un fatturato rilevante pari a euro 937.686 (voce A1 del Conto Economico);



RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate con atto n. 6/25/DSM nella misura corrispondente a una volta e mezza il minimo edittale pari ad euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35);

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

Alla società C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche srl, c.f. 02753720586, con sede legale in via Sambuca Pistoiese, n. 62, 00138 - ROMA (RM), fornitore del servizio di media radiofonico in ambito locale "*Teleradiostereo*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione del combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS;

INGIUNGE

Alla Società C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35) alla Tesoreria dello Stato e al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS, con delibera n. 267/25/CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 267/25/CONS".



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante "Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori", in calce al Regolamento. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella